



Prot. n. 1343/VII.3

Colli al Metauro, 31/01/2026

Al Dottore Andrea Pasquini
Agli ATTI

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFFB35

INCARICO/CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE QUALE ESPERTO PER IL PROGETTO "EDUCAZIONE AFFETTIVA" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "G. LEOPARDI" PER L'ANNO SCOLASTICO 2025-26

TRA

L'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "G. LEOPARDI" CALCINELLI SALTARA – Via Marconi, 1 Calcinelli – 61036 COLLI AL METAURO C.F. 90020760410, rappresentato legalmente da DAVIDE ALPI, Dirigente Scolastico, domiciliato per la sua carica presso l'ISTITUTO COMPRESIVO "G. LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA Via Marconi, n.1 Calcinelli - 61036 COLLI AL METAURO (PU) - C.F. 90020760410

E

Il Sig. ANDREA PASQUINI nato a FANO (PU) il 22/05/1984 e residente a Fano (PU) in Piazza Antonio Costanzi n. 3 - C.F.: PSQNDR84E22D488M

PREMESSO

VISTI gli artt. nn. 44 e 45 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018;

VISTO il PTOF – piano triennale dell'offerta formativa 2025/2028 e piano di miglioramento approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 10 del 16/12/2024 e aggiornato per l'a.s. 2025/26 con delibere del CdI n. 52 del 27/10/2025 e n. 58 del 17/12/2025;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina, all'art. 7 comma 6, i presupposti di legittimità sulla base dei quali, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;

PRESO ATTO che è stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno di questo Istituto per l'attività di formazione "Educazione affettiva", poiché non presente personale esperto in servizio nell'Istituto;

CONSIDERATO che la prestazione di cui sopra è di natura temporanea e qualificata;

VISTO L'art. 40 della legge 27 dicembre, n. 449 e gli artt. nn. 44 e 45 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti, per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e ordinamenti, per l'ampliamento dell'offerta formativa;

VISTA la circolare Funzione Pubblica n. 2 dell'11-3-2008 che ammette possa ritenersi che le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine e dalle quali derivi, per loro stessa natura, una spesa modica (es. la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza e simili), non debbano comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa;

VISTO il progetto "Educazione affettiva" rivolto agli alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie di primo grado dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Leopardi" di Colli al Metauro, che prevede attività formativa di n. 14 ore complessive (n. 2 ore per ogni classe terza), da svolgersi nel mese di febbraio 2026.

Per ogni ora di docenza è prevista compenso orario di € 42,85, per un totale massimo complessivo di € 599,90 (€ 42,85*14h) lordo stato, omnicomprensivo di I.V.A. e di eventuali bolli.

CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa pubblica;

VISTO il D. Lgs. del 36/2023 (codice degli appalti pubblici);

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l'impossibilità di acquisire la fornitura tramite l'adesione ad una Convenzione - quadro Consip;

VISTO l'articolo 50 del Decreto Legislativo 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: " b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario la procedura per l'acquisizione dei servizi/forniture;

VISTO lo "schema di Regolamento attività negoziale ai sensi dell'art. 45 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018" contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico approvato dal Consiglio di Istituto il 23/10/2023 con delibera n. 76;

VISTA la delibera n. 57 del 17/12/2025 del Consiglio d'Istituto con la quale è stato approvato il Programma Annuale E.F. 2026;

RILEVATO che il valore economico presumibile della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non sia necessario avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, e che l'affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel D.lgs 36/2023;

Il progetto prevede un massimo di n. 14 h di docenza, per un totale massimo complessivo di € 599,90 lordo stato.

Il totale complessivo risultante comprensivo di IVA e di eventuali bolli, per un massimo di € 599,90 è da collocare nel Progetto P02-2 3/2/9 del bilancio d'Istituto anno 2026;

RITENUTO RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. b) - D.lgs. n.36/2023, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: a) valore del contratto/incarico di importo inferiore a quello massimo di 140.000,00 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di "affidamento diretto"; b) ottimizzazione ed economia dei tempi e dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le acquisizioni di prestazione di servizi;

FACENDO SEGUITO ad accordi intercorsi fra questo Istituto e il Dott. Pasquini Andrea;

CONSIDERATO che il Dott. Pasquini Andrea, debitamente contattato, ha presentato la propria disponibilità ad attuare il progetto;

VISTO l'art. 35 del CCNL del Comparto Scuola 2006/09 "collaborazioni plurime" dei docenti in servizio in altra istituzione scolastica;

ACQUISITO da parte del Dott. Pasquini Andrea il preventivo di spesa e la documentazione relativa alla situazione tributario/fiscale del medesimo;

CONSIDERATO che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche specifiche di esperti non presenti e/o disponibili nell'Istituto;

Acquisiti:

- a) Gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente bancario o postale dedicato con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
- b) Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- c) La dichiarazione di regolarità contributiva, condizione necessaria per l'assegnazione dell'incarico;
- d) La relativa autorizzazione per il relatore da parte dell'organo competente ad espletare l'attività di cui sopra, prot. n. 17488 del 03/11/2025.

il presente contratto di prestazione d'opera occasionale di cui le premesse costituiscono parte integrante è valevole esclusivamente per n. 14 ore totali (n. 2 ore per ogni classe) da svolgersi nel mese di febbraio 2026, ed è finalizzato all'attuazione del progetto "Educazione affettiva" rivolto a tutti gli alunni delle classi terze delle Scuole secondarie di primo grado dell'Istituto Comprensivo "G. Leopardi" Calcinelli – Saltara, Colli al Metauro (PU).

ART. 1 – Il Dott. ANDREA PASQUINI C.F.: PSQNDR84E22D488M, si impegna a prestare la propria attività nell'attuazione della formazione di "Educazione affettiva" per gli alunni delle classi terze dell'Istituto Comprensivo "G. Leopardi" Calcinelli – Saltara, Colli al Metauro (PU);

ART. 2 – Le parti contraenti prendono atto, ciascuna per i conseguenti riflessi nella sfera delle aspettative di diritto, che il presente contratto/incarico viene stipulato (anche ex art. 35 CCNL 2006/09) a seguito della impossibilità di provvedere per le attività in argomento con personale in servizio nella Istituzione Scolastica stessa;

ART. 3 – Il Dott. ANDREA PASQUINI C.F.: PSQNDR84E22D488M, svolgerà l'attività prevista dal presente incarico/contratto presso la Scuola Secondaria di primo grado "G. Leopardi" di Saltara e la Scuola Secondaria di primo grado "G. Marconi" di Montemaggiore al Metauro, Colli al Metauro (PU);

ART. 4 – La prestazione, oggetto del presente contratto, viene resa al Dott. Andrea Pasquini nel contesto di un rapporto che non ha in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte della stessa l'adeguamento alle indicazioni ed esigenze che l'istituto riterrà opportuno di volta in volta confermare;

ART. 5 – Il Dott. Andrea Pasquini si impegna a controfirmare, quale attenzione dell'attività svolta, il Calendario predisposto ed a restituirlo al termine dell'attività;

ART. 6 – L'Istituto Comprensivo "G. Leopardi" Calcinelli – Saltara, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dalla docente Santini Chiara, si impegna a corrispondere il compenso per la prestazione effettuata come segue:

Il progetto prevede un massimo di n. 14 ore di formazione, per un totale massimo complessivo di € 599,90 lordo stato e onnicomprensivo di I.V.A. e di eventuali bolli.

Detto compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione della relazione finale sull'attività svolta durante il progetto e calendario delle ore prestate.

La spesa, a carico dell'Istituto, graverà sul Programma Annuale 2026 P02-2 3/2/9.

ART. 7 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. Dall'attività oggetto del presente contratto, non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né ferie;

ART. 8 – L'Istituto Comprensivo fa presente altresì ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 che i dati personali forniti dal Dott. Andrea Pasquini saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione del contratto inerente al rapporto di lavoro autonomo o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.

A tale proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico in servizio o suo rappresentante legale.

ART. 9 – Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Dott. Andea Pasquini si obbliga a quanto segue:

1. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 136/2010, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art.3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
2. Le comunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata alla scuola;
3. L'Istituto Comprensivo Statale "G. LEOPARDI" si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pesaro della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappalto/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 10 - Il Dott. Andrea Pasquini dichiara altresì di aver preso visione del Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165” vigente dal 4-6-2013.

Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni previste dal presente Contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

I CONTRAENTI

IL PRESTATORE D’OPERA

Andrea Pasquini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Davide Alpi
